SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° luglio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Prato

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 marzo 2017.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario Leymay, contenente la sostanza attiva Amisulbron, sulla base del dossier NC-224 20SC di Allegato III, in applicazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 193/2014 della Commissione del 27 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva Amisulbron fino al 30 giugno 2024, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 della Commissione;
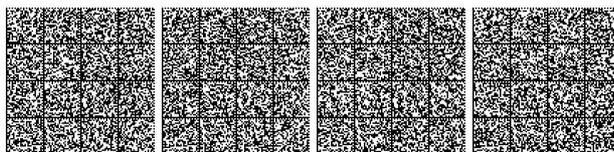
Visto il decreto del 25 maggio 2012 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 25 luglio 2014, con il quale è stato autorizzato provvisoriamente a livello nazionale, il prodotto fitosanitario denominato LEIMAY con il n. di registrazione 14406, a nome dell'Impresa SCAM Spa, con sede legale in Modena, Strada per Bellaria 164, in quanto a base di una sostanza attiva non ancora approvata a livello comunitario;

Vista l'istanza presentata dall'impresa medesima in data 27 marzo 2015 volta ad ottenere la trasformazione della registrazione da provvisoria a definitiva a seguito dell'approvazione della sostanza attiva amisulbron avvenuta con il suddetto regolamento (UE) n. 193/2014, sulla base del dossier NC-224 20SC, conforme sia ai requisiti stabiliti dal Reg. (UE) n. 545/2011 e s.m.i. sia alle disposizioni specifiche di cui all'allegato del regolamento di approvazione della sostanza attiva in questione;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo NC-224 20SC, svolta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria (ICPS), al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 30 giugno 2024, alle nuove condizioni di impiego scaturite dalla valutazione del dossier;

Vista la nota dell'Ufficio in data 31 ottobre 2016 con la quale è stata richiesta all'Impresa titolare del dossier la documentazione per il completamento dell'*iter* autorizzativo ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dal presente decreto;

Vista la nota del 20 gennaio 2017 con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario ha presentato delle controdeduzioni, inoltrate all'Istituto valutatone per i necessari elementi tecnici di riscontro;

Vista la successiva nota dell'8 febbraio 2017 con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario LEIMAY (reg. n. 14406), ottenuti i necessari chiarimenti, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio per poter procedere con il completamento dell'*iter* autorizzativo;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 giugno 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Amisulbron il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 546/2011 e s. m. i, e alle disposizioni specifiche di cui all'allegato del regolamento di approvazione della sostanza attiva in questione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012.

Decreta:

È ri-registrato fino al 30 giugno 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Amisulbron, il prodotto fitosanitario LEIMAY con il n. di reg. 14406 in data 25 maggio 2012, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 25 luglio 2014, a nome dell'Impresa SCAM Spa, con sede legale in Modena, Strada per Bellaria 164, alle nuove condizioni e sulle colture indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione sia dei principi uniformi che delle condizioni specifiche riportate nell'allegato del reg. (UE) n. 193/2014 di approvazione della sostanza attiva stessa.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta opportunamente modificata.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 29 marzo 2017

Il direttore generale: RUOCCO

LEIMAY®

FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

CODICE MoA: 21 C

LEIMAY
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono
Amisulbrom puro .... 17,70 (=200 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Indicazioni di Pericolo:
(H319) Provoca grave irritazione oculare.
(H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata.

Attenzione

Consigli di Prudenza:

Prevenzione:
(P280) Indossare guanti/ Proteggere gli occhi.

Reazione:

(P337+P313) Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Smaltimento:

(P391) Raccogliere la fuoriuscita. (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente

Informazioni supplementari sui pericoli: (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

SCAM S.p.A. -Strada Bellaria, 164 – Modena
Tel. 059 58.65.11

Officina di produzione e confezionamento:
SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 – Modena Tel. 059 58.65.11
Officina di Produzione:
SBM Formulations – Avenue Jean Foucault Z.I, 34500 Beziers Cedex, Francia
Tel.+33 04 67355050

Registrazione Ministero della Salute n. 14406 del 25/05/2012

Contenuto netto: litri 0,5 - 1 – 5 – 10 **Partita n.**

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali per Pomodoro, Melanzana e Lattuga
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 3 metri da corpi idrici superficiali per la patata

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – Sintomi (rilevati in animali da esperimento): disturbi dell'accomodamento, miosi, lacrimazione. Terapia: trattamento sintomatico e di supporto. Non provocare il vomito.
Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE: LEIMAY® è un fungicida ad attività penetrante e di contatto appartenente ad una nuova famiglia chimica, le sulfonamidi. Possiede una limitata attività curativa ma una notevole efficacia preventiva. Si caratterizza, inoltre, per la lunga persistenza d'azione. LEIMAY® è particolarmente efficace nei confronti dei funghi della classe *Oomycetes*, quali peronospora, pseudoperonospora, fitoftora, bremia, ecc.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: LEIMAY® può essere impiegato sulle colture e alle dosi di seguito riportate :

Patata (pieno campo) : contro la Peronospora *(Phytophthora infestans)* 0,5 l/ha (50 ml/hl utilizzando 10 hl di acqua per ettaro), iniziando la difesa preventivamente, allorché si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, e proseguirla ad intervalli di 7-10 giorni in funzione dell'andamento stagionale e della pressione della malattia. Non effettuare più di 4 trattamenti per anno con il prodotto o con altri aventi lo stesso meccanismo d'azione (MoA).
Pomodoro, Melanzana: contro la Peronospora *(Phytophtora infestans)* 60 ml/hl (0,6 l/ha), intervenendo preventivamente, quando si instaurano condizioni favorevoli allo sviluppo del patogeno, e proseguendo la lotta ad intervalli di 7-10giorni. Non effettuare più di 3 applicazioni per anno anno con il prodotto o con altri aventi lo stesso meccanismo d'azione (MoA).
Lattuga: contro la Peronospora *(Bremia lactucae)* utilizzare 60 ml/hl (0,6 l/ha) iniziando i trattamenti preventivamente quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo del fungo e proseguirli ad intervalli di circa 7 giorni. Non effettuare più di 3 interventi per anno anno con il prodotto o con altri aventi lo stesso meccanismo d'azione (MoA).

COMPATIBILITA': il prodotto risulta scarsamente compatibile con i preparati a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 29 MAR. 2017

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su pomodoro e melanzana e lattuga; 7 giorni prima della raccolta su patata.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 29 MAR. 2017

17A04582
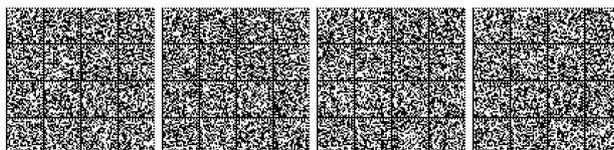
DECRETO 22 maggio 2017.

Rettifica al decreto 29 marzo 2017 concernente «Ri-registrazione del prodotto fitosanitario Leymay, contenente la sostanza attiva Amisulbron, sulla base del dossier NC-224 20SC di allegato III, in applicazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1107/2009.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto del 29 marzo 2017 concernente «Ri-registrazione del prodotto fitosanitario) LEYMAY (reg. n. 14406), contenente la sostanza attiva Amisulbron, sulla base del dossier NC-224 20SC di Allegato III, in applicazione dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 1107/2009»;

Rilevato che nel decreto del 29 marzo 2017 è stato erroneamente riportato il nome della sostanza attiva Amisulbron al posto di quello corretto Amisulbrom come indicato nell'etichetta parte integrante del citato decreto;

Ritenuto pertanto di dover rettificare il decreto del 29 marzo 2017, sostituendo il nome della sostanza attiva con quello corretto.

Decreta:

Il decreto del 29 marzo 2017 concernente Ri-registrazione del prodotto fitosanitario LEYMAY (reg. n. 14406), contenente la sostanza attiva Amisulbron, sulla base del dossier NC-224 20SC di Allegato III, in applicazione dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 1107/2009» è modificato come di seguito riportato: il nome della sostanza attiva Amisulbron citato in più parti nel decreto in questione è sostituito dal seguente «Amisulbrom».

Il presente decreto di rettifica sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 22 maggio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

17A04581

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2017.

Autorizzazione al laboratorio Eurolab S.r.l., in Battipaglia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80,

dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Vista la richiesta presentata in data 29 maggio 2017 dal laboratorio Eurolab S.r.l., ubicato in Battipaglia (Salerno), via Brodolini S.n. comma – zona industriale, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 29 settembre 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Eurolab S.r.l., ubicato in Battipaglia (Salerno), via Brodolini S.n.c. – zona industriale, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è Pietro Mainolfi.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 10 dicembre 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Eurolab S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 maggio 2017

Il dirigente: POLIZZI
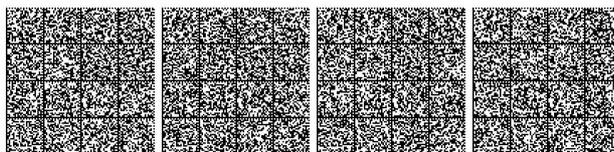
ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa - Fixed acidity	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità totale - Total acidity	OIV-MA-AS313-01 R2015 (Solo par. 5.2)
Acidità volatile - Volatile Acidity	OIV-MA-AS313-02 R2015
Alcalinità delle ceneri - Alcalinité des cendres	OIV-MA-AS2-05 R2009
Anidride solforosa libera e totale - Total and free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A R2012
Ceneri - Ashes	OIV-MA-AS2-04 R2009
Pesticidi: Azoxystrobin, Benalaxyl, Boscalid, Carbendazim, Chlorpyrifos ethyl, Cyproconazole, Cyprodinil, Dimethomorph, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenitrothion, Fludioxonil, Flusilazole, Iprodione, Iprovalicarb, Mepanipyrim, Metalaxyl, Metrafenone, Oxadixyl, Penconazole, Procymidone, Pyraclostrobin, Pyrimethanil, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufepyrad, Vinclozolin	OIV-MA-AS323-08 R2012
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Rame - Copper	OIV-MA-AS322-06 R2009
Solfati - Sulphates	OIV-MA-AS321-05A R2009

17A04343

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aprol Abruzzo Società cooperativa agricola», in Colonnella e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UECOOP ha chiesto che la società «Aprol Abruzzo Società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 giugno 2016, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 287.910,00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 549.174 ,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 61.277,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e /o controdeduzioni;
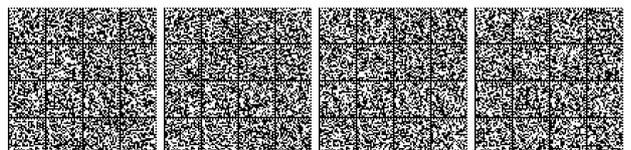
Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aprol Abruzzo Società cooperativa agricola», con sede in Colonnella (TE), codice fiscale 00502350671 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato il dott. Domenico Di Michele (codice fiscale DMCDNC58C17D763W), nato a Francavilla al Mare (CH) il 17 marzo 1958 domiciliato a Pescara (PE), in via Venezia n. 12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A04341

DECRETO 26 maggio 2017.

Scioglimento della «Soc. coop. a r.l. Grimaldi», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «trasferito»;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 2 marzo 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Soc.coop. a r.l. Grimaldi» con sede in Milano (MI) (codice fiscale 13352470150), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vittorio Gianotti, nato a Milano (MI) il 15 luglio 1966 (codice fiscale GNTVTR66L15F205A), domiciliato in Carate Brianza (MB), via della Valle n. 67.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A04340

DECRETO 26 maggio 2017.

Scioglimento della «Working società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati che hanno confermato l'assenza della natura mutualistica in quanto l'ente ha svolto la propria attività avvalendosi esclusivamente di lavoratori non soci, risulta inattivo e inoltre il Tribunale di Milano con decreto di sequestro penale ha disposto il sequestro preventivo della società;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 2 marzo 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Working Società Cooperativa» con sede in Milano (MI) (codice fiscale 07522210967), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecics del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Sammarco, nato a Manduria (TA) il 20 febbraio 1982 (codice fiscale SMMSFN-82B20E882Q), domiciliato in Milano (MI), Piazza della Repubblica n. 26.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A04342

DECRETO 7 giugno 2017.

Sostituzione del commissario governativo della «Eurocarni Società cooperativa», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il D.D. n. 21/SGC/2017 del 20 maggio 2017 con il quale la società cooperativa «Eurocarni Società Cooperativa», con sede in Milano è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile ed il dott. Davide Albonico ne è stato contestualmente nominato commissario governativo;

Vista la nota pervenuta via Pec in data 31 maggio 2017 con la quale il dott. Albonico ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario procedere alla sostituzione del dott. Davide Albonico;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio, che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposta di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Federico Vismara;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Federico Vismara, nato a Milano il 26 aprile 1977 (c.f VSMFRC77D26F205C), domiciliato in Monza, via Cavallotti, 11, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto, in sostituzione del dott. Davide Albonico che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri dell'amministratore unico; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche emerse in sede di revisione, già evidenziate nel citato D.D. 21/SGC/2017 del 20 maggio 2017, cui si rinvia.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 7 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A04345

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Uqfar».

Con la determinazione n. aRM - 81/2017 - 2753 del 29 maggio 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Laboratori Alter S.R.L., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: OMEPRAZOLO UQFAR:

confezione: A.I.C. n. 042764011;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister AL/PA/AL/PVC;

confezione: A.I.C. n. 042764023;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/PA/AL/PVC;

confezione: A.I.C. n. 042764035;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/PA/AL/PVC;

confezione: A.I.C. n. 042764047;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister AL/PA/AL/PVC;

confezione: A.I.C. n. 042764050;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister AL/PA/AL/PVC;

confezione: A.I.C. n. 042764062;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 500 capsule in blister AL/PA/AL/PVC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A04227

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftriaxone Hospira».

Con la determinazione n. aRM - 82/2017 - 2857 del 29 maggio 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Hospira Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CEFTRIAXONE HOSPIRA.

Confezioni e descrizione:

042321012 - «0,50 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro;

042321024 - «0,50 g polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro;

042321036 - «0,50 g polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro;

042321048 - «0,50 g polvere per soluzione iniettabile» 25 flaconcini in vetro;

042321051 - «1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro;

042321063 - «1 g polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro;

042321075 - «1 g polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro;

042321087 - «1 g polvere per soluzione iniettabile» 25 flaconcini in vetro;

042321099 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

042321101 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcino in vetro;

042321113 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro;

042321125 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 25 flaconcini in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A04228

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Natlinez»

Con la determinazione n. aRM - 74/2017 - 2857 del 19 maggio 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Hospira Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: NATLINEZ.

Confezioni e descrizione:

044041010 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca in PE da 300 ml;

044041022 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 2 sacche in PE da 300 ml;

044041034 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PE da 300 ml;

044041046 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in PE da 300 ml;

044041059 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche in PE da 300 ml;

044041061 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 25 sacche in PE da 300 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A04229

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid Hospira».

Con la determinazione n. aRM - 75/2017 - 2857 del 19 maggio 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Hospira Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LINEZOLID HOSPIRA.

Confezioni e descrizione:

043124039 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PO da 300 ml;

043124041 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in PO da 300 ml;

043124054 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche in PO da 300 ml;

043124066 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 25 sacche in PO da 300 ml;

043124015 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca in PO da 300 ml;

043124027 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 2 sacche in PO da 300 ml.
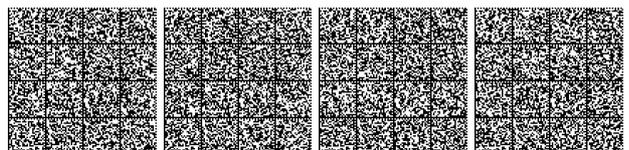
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A04230

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropivacaina Teva».

Con la determinazione n. aRM - 76/2017 - 813 del 23 maggio 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ROPIVACAINA TEVA.

Confezioni e descrizione:

039805015 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca da 100 ml;

039805027 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche da 100 ml

039805039 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche da 100 ml;

039805041 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca da 200 ml;

039805054 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche da 200 ml;

039805066 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche da 200 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A04231

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Tecnigen».

Con la determinazione n. aRM - 77/2017 - 3891 del 25 maggio 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Tecnigen S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LEVOFLOXACINA TECNIGEN.

Confezioni e descrizioni:

040224014 - «250 mg compresse rivestite con film» 3 compresse PVC/PVDC/AL;

040224026 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse PVC/PVDC/AL;

040224038 - «250 mg compresse rivestite con film» 7 compresse PVC/PVDC/AL;

040224040 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse PVC/PVDC/AL;

040224053 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse PVC/PVDC/AL;

040224065 - «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse PVC/PVDC/AL;

040224077 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A04232

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Accord Healthcare».

Con la determinazione n. aRM - 78/2017 - 3029 del 25 maggio 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Accord Healthcare Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OMEPRAZOLO ACCORD HEALTHCARE

Confezioni e descrizioni:

042298012 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister AL/PA/AL/PVC;

042298024 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/PA/AL/PVC;

042298036 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/PA/AL/PVC;

042298048 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister AL/PA/AL/PVC;

042298051 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister AL/PA/AL/PVC;

042298063 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 500 capsule in blister AL/PA/AL/PVC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A04233

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tacrolimus Accord Healthcare».

Con la determinazione n. aRM - 79/2017 - 3029 del 25 maggio 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Accord Healthcare Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TACROLIMUS ACCORD HEALTHCARE:

confezione: A.I.C. n. 040384012;

descrizione: «0,5 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 040384024;

descrizione: «0,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 040384036;

descrizione: «0,5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 040384048;

descrizione: «0,5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 040384051;

descrizione: «0,5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 040384063;

descrizione: «1 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 040384075;

descrizione: «1 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 040384087;

descrizione: «1 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 040384099;

descrizione: «1 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 040384101;

descrizione: «1 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 040384113;

descrizione: «1 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A04234
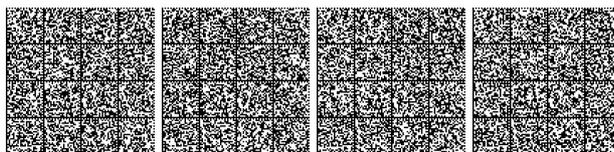
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Axorid».

Con la determinazione n. aRM - 80/2017 - 20 del 29 maggio 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Meda Pharma S.P.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: AXORID:

confezione: A.I.C. n. 039148010;

descrizione: «100 mg/20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in flacone PE;

confezione: A.I.C. n. 039148022;

descrizione: «100 mg/20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in flacone PE;

confezione: A.I.C. n. 039148034;

descrizione: «150 mg/20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in flacone PE;

confezione: A.I.C. n. 039148046;

descrizione: «150 mg/20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in flacone PE;

confezione: A.I.C. n. 039148059;

descrizione: «200 mg/20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in flacone PE;

confezione: A.I.C. n. 039148061;

descrizione: «200 mg/20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in flacone PE;

confezione: A.I.C. n. 039148073;

descrizione: «100 mg/20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in flacone PE;

confezione: A.I.C. n. 039148085;

descrizione: «150 mg/20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in flacone PE;

confezione: A.I.C. n. 039148097;

descrizione: «200 mg/20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in flacone PE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A04235

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Formitrol gola»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 76/2017 del 6 giugno 2017

Procedura europea n. NL/H/3513/001/E/01.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FORMITROL GOLA nelle forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1 - Origgio (Varese).

Confezioni:

«8,75 mg pastiglie» 8 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 045235013 (in base 10) 1C4GU5 (in base 32);

«8,75 mg pastiglie» 10 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 045235025 (in base 10) 1C4GUK (in base 32);

«8,75 mg pastiglie» 16 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 045235037 (in base 10) 1C4GUX (in base 32);

«8,75 mg pastiglie» 24 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 045235049 (in base 10) 1C4GV9 (in base 32);

«8,75 mg pastiglie» 8 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 045235052 (in base 10) 1C4GVD (in base 32);

«8,75 mg pastiglie» 10 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 045235064 (in base 10) 1C4GVS (in base 32);

«8,75 mg pastiglie» 16 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 045235076 (in base 10) 1C4GW4 (in base 32);

«8,75 mg pastiglie» 24 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 045235088 (in base 10) 1C4GWJ (in base 32).

Forma farmaceutica: pastiglia.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: flurbiprofene;

eccipienti: isomalto (E953), maltitolo (E965), sucralosio, idrossido di potassio, macrogol 300, olio essenziale di arancia, idrossianisolo butilato (E320), aroma di arancia rossa, levomentolo, betacarotene.

Produttori del principio attivo:

Aesica Pharmaceuticals Limited, Windmill Industrial Estate Shotton Lane, Cramlington, Northumberland, NE23 3JL, Regno Unito;

FDC Limited, Plot No.19 & 20/2 M.I.D.C Industrial Area Village Dhatav Roha, District Raigad Maharashtra State, 402-116, India.

Produttori del prodotto finito:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia (rilascio dei lotti);

LEK S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warsaw, Polonia (rilascio dei lotti);

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germania (rilascio dei lotti);

Soldan Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Hoechstadter Strasse 33, 91325 Adelsdorf, Bayern, Germania (Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenia (confezionamento primario e secondario);

Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Polonia (confezionamento primario e secondario);

Klocke, Max-Becker-Str. 6, D-76356 Weingarten, Germania (confezionamento primario e secondario).

Indicazioni terapeutiche: «Formitrol Gola» 8,75 mg pastiglie è indicato per il trattamento sintomatico di breve durata del mal di gola negli adulti e nei bambini sopra i dodici anni di età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: «C-*Bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04236

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Il Serraglio di Arba Andrea», con sede legale in 59100 Prato - via Felice Cavallotti, 10, esercente attività di fabbricazione di oggetti in metalli preziosi, già assegnataria del marchio di identificazione «14 PO», in seguito a presentazione di formale domanda di cancellazione dal registro degli assegnatari di marchi di identificazione dei metalli preziosi in data 9 giugno 2017, è stata cancellata con determinazione dirigenziale n. 55/17 del 12 giugno 2017.

La suddetta impresa ha avuto in dotazione due punzoni incavi 9 mm di seconda grandezza - 0,6 x 1,8 mm - e due punzoni diritti di terza grandezza - 0,8 x 2,7 mm - restituiti a quest'ufficio, contestualmente alla domanda di cancellazione in data 9 giugno 2017.

17A04363

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 13 giugno 2017 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Senén Florensa Palau, Console generale di Spagna in Roma.

17A04348

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 190 del 3 ottobre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2016.

In conformità al suo art. 12.2, l'Accordo è entrato in vigore l'8 giugno 2017.

17A04362

Limitazione delle funzione del titolare del Vice Consolato onorario in Zanzibar (Tanzania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Stefano Totisco, Vice Console onorario in Zanzibar (Tanzania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

f) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam delle ricevute di avvenuta consegna.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A04349

Istituzione del Consolato onorario in San Gallo (Svizzera)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in San Gallo (Svizzera) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Zurigo, con la circoscrizione territoriale comprendente i cantoni di: San Gallo, Appenzello interno, Appenzello esterno, Grigioni e Turgovia.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A04350

Istituzione del Consolato onorario in Losanna (Svizzera)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Losanna (Svizzera) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Ginevra, con la circoscrizione territoriale comprendente i cantoni di: Vallese e Vaud.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A04351

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pimocard 1,25/2,5/5/10mg», compresse aromatizzate per cani.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0580/001-004/MR
Decreto n. 77 del 23 maggio 2017

Medicinale veterinario PIMOCARD 1,25/2,5/5/10mg, compresse aromatizzate per cani.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V., con sede legale in via Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Lo stabilimento Eurovet Animal Health B.V., con sede legale in via Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Paesi Bassi;

Dales Pharmaceuticals Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton North Yorkshire BD23 2RW, Regno Unito.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.

«Pimocard» 1,5 mg compresse aromatizzate per cani:

scatola con 2 blister Alu-PVC (20 compresse) A.I.C. n. 104941012;

scatola con 5 blister Alu-PVC (50 compresse) A.I.C. n. 104941024;

scatola con 10 blister Alu-PVC (100 compresse) A.I.C. n. 104941036;

scatola con 25 blister Alu-PVC (250 compresse) A.I.C. n. 104941048;

scatola con 2 blister Alu-Alu (20 compresse) A.I.C. n. 104941176;

scatola con 5 blister Alu-Alu (50 compresse) A.I.C. n. 104941188;

scatola con 10 blister Alu-Alu (100 compresse) A.I.C. n. 104941190;

scatola con 25 blister Alu-Alu (250 compresse) A.I.C. n. 104941202.

«Pimocard» 2,5 mg compresse aromatizzate per cani:

scatola con 2 blister Alu-PVC (20 compresse) A.I.C. n. 104941051;

scatola con 5 blister Alu-PVC (50 compresse) A.I.C. n. 104941063;

scatola con 10 blister Alu-PVC (100 compresse) A.I.C. n. 104941075;

scatola con 25 blister Alu-PVC (250 compresse) A.I.C. n. 104941087;

scatola con 2 blister Alu-Alu (20 compresse) A.I.C. n. 104941214;

scatola con 5 blister Alu-Alu (50 compresse) A.I.C. n. 104941226;

scatola con 10 blister Alu-Alu (100 compresse) A.I.C. n.104941238;

scatola con 25 blister Alu-Alu (250 compresse) A.I.C. n.104941240.

«Pimocard» 5 mg compresse aromatizzate per cani:

scatola con 2 blister Alu-PVC (20 compresse) A.I.C. n. 104941099;

scatola con 5 blister Alu-PVC (50 compresse) A.I.C. n. 104941101;

scatola con 10 blister Alu-PVC (100 compresse) A.I.C. n. 104941113;

scatola con 25 blister Alu-PVC (250 compresse) A.I.C. n. 104941125;

scatola con 4 blister Alu-Alu (20 compresse) A.I.C. n. 104941253;

scatola con 10 blister Alu-Alu (50 compresse) A.I.C. n. 104941265;

scatola con 20 blister Alu-Alu (100 compresse) A.I.C. n. 104941277;

scatola con 50 blister Alu-Alu (250 compresse) A.I.C. n. 104941289.

«Pimocard» 10 mg compresse aromatizzate per cani:

scatola con 2 blister in Alu-PVC (20 compresse) A.I.C. n. 104941137;

scatola con 5 blister in Alu-PVC (50 compresse) A.I.C. n. 104941149;

scatola con 10 blister in Alu-PVC (100 compresse) A.I.C. n. 104941152;

scatola con 25 blister in Alu-PVC (250 compresse) A.I.C. n. 104941164;

scatola con 4 blister in Alu-Alu (20 compresse) A.I.C. n. 104941291;

scatola con 10 blister in Alu-Alu (50 compresse) A.I.C. n. 104941303;

scatola con 20 blister in Alu-Alu (100 compresse) A.I.C. n. 104941315;

scatola con 50 blister in Alu-Alu (250 compresse) A.I.C. n. 104941327.

Composizione:

«Pimocard» 1,5 mg compresse aromatizzate per cani - 1 compressa contiene:

principio attivo: Pimobendan 1,25 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Pimocard» 2,5 mg compresse aromatizzate per cani - 1 compressa contiene:

principio attivo: Pimobendan 2,5 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Pimocard» 5 mg compresse aromatizzate per cani - 1 compressa contiene:

principio attivo: Pimobendan 5 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Pimocard» 10 mg compresse aromatizzate per cani - 1 compressa contiene:

principio attivo: Pimobendan 10 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento dello scompenso cardiaco congestizio nel cane conseguente a insufficienza valvolare (rigurgito mitralico e/o tricuspidale) o cardiomiopatia dilatativa.

Specie di destinazione: cani.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi;

periodo di validità dopo la prima apertura del blister: le porzioni rimanenti della compressa devono essere utilizzate nella somministrazione successiva.

Regime di dispensazione: solo per uso veterinario. Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A04359

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac ND IB IBD» - vaccino inattivato in emulsione iniettabile per galline ovaiole e riproduttori.

Decreto n. 79 del 25 maggio 2017

Medicinale veterinario ad azione immunologica IZOVAC ND IB IBD - vaccino inattivato in emulsione iniettabile per galline ovaiole e riproduttori.

Titolare A.I.C.: la società Izo S.r.l. a socio unico, con sede legale e domicilio fiscale in Via San Zeno, 99/A - 25124 Brescia.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Izo S.r.l. a socio unico, con sede legale e domicilio fiscale in Via San Zeno, 99/A - 25124 Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio contenente 1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 105031013;

scatola contenente 10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 105031025.

Composizione: ogni dose (0.5 *ml)* di vaccino contiene:

principio attivo:

virus della Pseudopeste Aviare inattivato: ceppo Ulster ≥ 16 HI.U.*

virus della Bronchite Infettiva Aviare inattivato: ceppo M41 ≥ 64 HI.U.**

virus della Malattia di Gumboro inattivato: ceppo Winterfield 2512 RP≥1***

*HI.U. = Unità specifiche del test di inibizione dell'emoagglutinazione con 1/50 di dose.

**HI.U. = Unità specifiche del test di inibizione dell'emoagglutinazione.

***RP = Potenza Relativa (Test ELISA) per confronto con vaccino di riferimento.

Adiuvante: Paraffina liquida leggera 253 mg/dose.

Conservante: Sodioetilmercuriotiosalicilato 50µg/dose.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: galline ovaiole e polli riproduttori.

Indicazioni terapeutiche:

vaccinazione di richiamo (vaccinazione booster) dei polli riproduttori e delle galline ovaiole, per l'immunizzazione attiva contro la Malattia di Newcastle e la riduzione della mortalità e dei segni clinici;

per l'immunizzazione attiva contro la Bronchite Infettiva Aviare per la protezione del calo di ovo deposizione;

per l'immunizzazione passiva (attraverso il trasferimento degli anticorpi materni) contro la Malattia di Gumboro e la riduzione della mortalità e dei segni clinici nella prole.

Insorgenza dell'immunità:

Malattia di Newcastle: 4settimane dopo la vaccinazione;

Bronchite Infettiva: 5 settimane dopo la vaccinazione;

Malattia di Gumboro: 6 settimane dopo la vaccinazione.

Durata dell'immunità:

Malattia di Newcastle: 40 settimane dall'insorgenza dell'immunità;

Bronchite Infettiva: 39 settimane dall'insorgenza dell'immunità;

Malattia di Gumboro: 30 settimane dall'insorgenza dell'immunità.

Validità:

periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 10 ore.

Tempi di attesa:

cavallo: carne e visceri: zero giorni.

Uso non autorizzato in animali che producono latte per consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A04360

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinalgen».

Con decreto n. 80 del 31 maggio 2015 è revocata, su rinuncia della ditta Esteve S.p.a., via Ippolito Rosellini 12 - 20124 Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Dinalgen - soluzione iniettabile - A.I.C. n. 103700.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04361
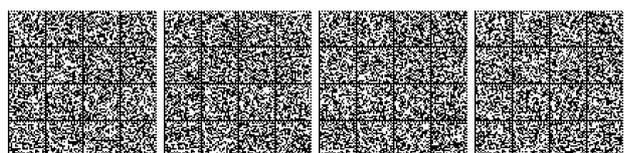
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Mele del Trentino».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Mele del Trentino» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro Produttori di Mele del Trentino ed acquisito inoltre il parere della Provincia autonoma di Trento, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA MELE DEL TRENTINO

Art. 1.

Nome del prodotto

La Indicazione geografica protetta Mele del Trentino è riservata alle mele che rispondono alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Le mele denominate I.G.P. Mele del Trentino vengono prodotte utilizzando le varietà Golden Delicious, Red Delicious, Gala, Fuji, Morgenduft, Granny Smith, Renetta, Pinova e relativi cloni e mutanti della specie *Malus x domestica*, Borkh, della famiglia delle *Rosaceae*.

Sono tipiche delle I.G.P. Mele del Trentino le caratteristiche di sapore gradevolmente acidulo, equilibrato e piacevole, oltre a forma, colorazione, consistenza (durezza), grado zuccherino, come di seguito specificato.

Tali caratteristiche sono determinate in particolare dalla crescita e maturazione dei frutti in un clima dalle spiccate connotazioni alpine.

2.1 Caratteristiche fisiche.

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti, privi di sostanze ed odori estranei e devono presentare la forma e la colorazione tipica di seguito elencata:

VARIETÀ	FORMA	COLORE
Golden Delicious	Da rotondeggiante a tronco-conica	Dal verde al giallo con possibile faccetta rosata
Red Delicious	Da rotondeggiante a tronco-conica	Verde-giallo con sovraccolore rosso
Gala	Rotondeggiante	Verde-giallo con sovraccolore da rosso aranciato a rosso vivo
Fuji e Morgenduft	Rotondeggiante	Verde-giallo con sovraccolore rosso
Renetta	Rotondeggiante, appiattita	Verde-giallo con buccia rugosa-rugginosa
Granny Smith	Rotondeggiante	Verde con possibile sfaccettatura rosata
Pinova	Da rotondeggiante a tronco-conica	Verde-giallo con sovraccolore rosso-arancione

Il verde di fondo evolve verso il giallo con l'avanzamento della maturazione o della conservazione. Possono essere presenti aree, anche estese, di rugginosità, dal tipico colore bronzato.

Il valore di durezza della polpa non deve scendere al di sotto di 5,5 kg/cm^2 per le varietà Fuji, Granny Smith e Pinova, e di 5 kg/cm^2 per le varietà Golden, Red Delicious, Gala, Morgenduft e Renetta, da misurarsi entro due mesi dalla raccolta e prima dell'uscita dai centri di confezionamento.

Il calibro non deve essere inferiore ai 65 mm per tutte le varietà, con l'eccezione della varietà Gala, il cui calibro minimo non deve scendere al di sotto dei 60 mm.

I requisiti minimi di categoria per la I.G.P. Mele del Trentino destinata al consumo fresco sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria relativa alle categorie commerciali Extra e I (prima).

2.2 Caratteristiche chimiche.

Il tenore zuccherino deve rispondere ai seguenti valori per le rispettive varietà:

VARIETÀ	°BRIX - VALORE MINIMO
Fuji	12,0
Golden Delicious, Pinova	11,0
Gala	10,5
Morgenduft, Granny Smith	10,0
Red Delicious, Renetta	9,0

Per le mele destinate esclusivamente alla trasformazione sono previsti tutti i requisiti richiesti dal Disciplinare di produzione, con l'eccezione di categoria, calibro, durezza. Tali frutti possono fregiarsi della I.G.P. Mele del Trentino ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.

Per la produzione della I.G.P. Mele del Trentino è consentito l'utilizzo anche di altre cultivar di melo derivanti dalla ricerca varieta-

le e che abbiano dimostrato, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità del metodo di ottenimento e delle caratteristiche qualitative del frutto al presente disciplinare di produzione. L'utilizzo di queste cultivar per la produzione della I.G.P. Mele del Trentino deve essere comunicato e valutato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che potrà acquisire allo scopo il parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.
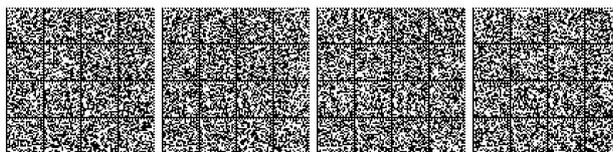
Tabella di sintesi dei parametri qualitativi minimi per le mele denominate I.G.P. Mele del Trentino, da misurarsi entro due mesi dalla raccolta e prima dell'uscita dai centri di confezionamento:

VARIETÀ	COLORE	ZUCCHERI °Brix (minimo)	DUREZZA kg/cm² (minimo)
Golden Delicious	Dal verde al giallo con possibile faccetta rosata	11	5
Red Delicious	Verde-giallo con sovraccolore rosso	9	5
Gala	Verde-giallo con sovraccolore da rosso aranciato a rosso vivo	10,5	5
Fuji	Verde-giallo con sovraccolore rosso	12	5,5
Morgenduft	Verde-giallo con sovraccolore rosso	10	5
Renetta	Verde-giallo con buccia rugosa-rugginosa	9	5
Granny Smith	Verde con possibile sfaccettatura rosata	10	5,5
Pinova	Verde-giallo con sovraccolore rosso-arancione	11	5,5

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della I.G.P. Mele del Trentino corrisponde all'estensione territoriale di tutti i comuni amministrativi della Provincia autonoma di Trento.

Art. 4.

Prova dell'origine

È necessario monitorare ogni fase del processo produttivo documentando per ognuna gli input e gli output. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le tecniche di coltivazione dei meleti idonei a produrre le mele denominate I.G.P. Mele del Trentino sono riconducibili a quelle tradizionalmente seguite nell'ambiente di coltivazione descritto all'art. 3, miranti all'obiettivo di mantenere il giusto equilibrio vegeto-produttivo e di conseguenza assicurare l'ottenimento di produzioni di elevata qualità, come storicamente riconosciute dal consumatore.

5.1 Impianto.

L'impianto dei frutteti deve essere adeguato alla giacitura dei terreni, spesso declivi, al fine di consentire la preservazione delle geometrie territoriali, il consolidamento dei versanti, la sicurezza del lavoro, l'ottenimento di frutti di qualità. È quindi consentita la realizzazione di aiuole o di sistemazioni strada-frutteto, in aggiunta alle file tradizionali. Per la costituzione del frutteto si potranno mettere a dimora piante monoasse o ad impalcatura multipla.

5.2 Gestione del terreno.

Le tecniche di produzione tradizionale adottate nella zona prevedono obbligatoriamente l'inerbimento tra le file per tutta la vita dell'impianto. Questa pratica riveste particolare importanza sia per la dotazione nutrizionale del terreno, attraverso una continua restituzione naturale di elementi, sia per la sua struttura fisica e biologica, salvaguardate dal mantenimento ed arricchimento della dotazione di sostanza organica. L'inerbimento del terreno rappresenta inoltre una valida tecnica di difesa del territorio montano dal rischio di erosioni superficiali.

È consentito l'apporto di elementi nutritivi sotto forma minerale e/o organica.

5.3 Controllo della produzione.

La corretta gestione del carico produttivo prevede una serie di operazioni colturali quali principalmente la potatura ed il diradamento. La potatura mira a garantire il mantenimento della forma di allevamento ed il giusto equilibrio vegeto-produttivo della pianta e deve essere svolta ogni anno, anche con l'ausilio di mezzi meccanici. Tra le forme di potatura sono consentite tutte le varianti che partono dalla parete stretta fino al vaso espanso. Il diradamento dei frutti viene effettuato in funzione della gestione del carico produttivo. Potranno essere utilizzate tutte le tecniche attualmente disponibili, compresi il diradamento meccanico o l'ombreggiamento tramite reti oscuranti. Il diradamento manuale sarà adottato nei casi ove sia necessaria una rifinitura più accurata, orientata al raggiungimento della carica ottimale di frutti in rapporto all'espansione della chioma ed alla esposizione alla luce.

5.4 L'irrigazione.

Al fine di ottenere produzioni di elevata qualità, è possibile l'impiego di pratiche irrigue.

5.5 La raccolta.

La raccolta deve essere eseguita attraverso un accurato stacco manuale dei frutti. È consentita l'effettuazione di più stacchi. La raccolta non può essere iniziata prima del 20 luglio e non può terminare dopo il 15 dicembre.

5.6 Le produzioni.

Le produzioni massime di I.G.P. Mele del Trentino non possono superare le 96 t/ha calcolate sulla media dell'intero areale di produzione.

5.7 La conservazione.

La conservazione della I.G.P. Mele del Trentino deve essere effettuata in strutture refrigerate ad una temperatura compresa tra 0 °C e 10 °C. Nel corso della conservazione possono essere sottoposte a una prima lavorazione di pre-calibratura, per poi essere riposte nuovamente nella struttura refrigerata.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

6.1 Legame tra caratteristiche del prodotto e ambiente di coltivazione.

Le condizioni pedoclimatiche del territorio di produzione delle Mele del Trentino sono molto particolari: ciò che maggiormente contraddistingue l'ambiente trentino è la caratteristica «alpina» di alcuni aspetti del suo clima, anche delle zone site a minor altitudine, e ciò influenza direttamente la qualità del prodotto.

Regime di brezze, limpidezza dell'aria, radiazione solare ed escursione termica (soprattutto nella tarda estate) sono i parametri che maggiormente caratterizzano il clima del Trentino rispetto a quelli delle regioni limitrofe e che sono in grado di influenzare positivamente la fisiologia della pianta.

La distribuzione delle precipitazioni e l'andamento delle temperature nel corso dell'anno risultano inoltre molto favorevoli alle specifiche esigenze della coltura.

Allo scopo di mettere in evidenza le peculiari caratteristiche delle Mele del Trentino, sono stati effettuati confronti con le stesse varietà coltivate in altri areali melicoli italiani: le differenze già evidenziate dalla bibliografia sono quindi state ampiamente confermate da nuove analisi fisiche e chimiche effettuate con la strumentazione Pimprenelle su campioni provenienti da Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia.

Sugli stessi campioni sono state effettuate determinazioni con un moderno analizzatore di struttura TA-XT plus, dotato di rilevatore acustico AED, in grado di rilevare la componente 'croccantezza' intesa quindi non solo come 'durezza' ma come 'sensazione acustica' percepita dal consumatore: all'analisi delle componenti acustiche le mele del Trentino presentano valori dei tracciati mediamente superiori a quelli dei tracciati individuati per le varietà provenienti dagli altri territori.

Al confronto organolettico espresso nell'ambito di valutazioni sensoriali condotte da personale specializzato su questi campioni di diverse provenienze, le mele del Trentino, a confronto con le mele delle altre Regioni sopra citate, si sono inoltre diversificate per 'sapore', 'croccantezza' e 'dolcezza'.

Questo territorio dimostra quindi di ottenere le caratteristiche superiori dei frutti universalmente riconosciute ed apprezzate dai consumatori e acclarate dalla reputazione e dalla notorietà delle Mele del Trentino, come di seguito specificato.

6.2 Reputazione del nome Mele del Trentino.

Documenti fotografici risalenti al 1954-55 attestano che la reputazione delle Mele del Trentino era già all'epoca riconosciuta anche sui molti mercati europei, ma anche africani ed asiatici.

Campagne pubblicitarie curate alla fine degli anni '60 dall'Associazione di secondo grado denominata Concopra riportavano la mela come simbolo dell'ortofrutta del Trentino in immagini che associavano le Mele del Trentino allo sviluppo economico ed alla rapidità dell'innovazione nel settore della conservazione e del confezionamento, nonché delle comunicazioni viarie, quali la allora nuovissima autostrada del Brennero, perno della rapidità dei trasporti deputati alla consegna delle mele sui principali mercati ortofrutticoli italiani ed esteri.

La dicitura Mele del Trentino era ripetutamente riportata anche in immagini e loghi di tipo pubblicitario, e diveniva protagonista di importanti sponsorizzazioni sportive, quali quelle verso squadre di basket, di calcio, di canoa.

Tra i cimeli si ricorda anche la maglia gloriosamente portata in più occasioni da Francesco Moser, campione di ciclismo in attività dal 1973 al 1988, detentore per circa 10 anni del record dell'ora (massima distanza percorsa in un'ora), raggiunto nel 1984 a Città del Messico con la distanza di 51,151 km, oltre che vincitore di un Giro d'Italia e di diverse classiche.

La Provincia autonoma di Trento aveva anche legiferato (L.P. 7 novembre 1977) in merito alla tutela dei marchi di origine e di qualità dei prodotti dell'agricoltura trentina, ed il settore melicolo aveva provveduto alla registrazione, presso la C.C.I.A.A. di Trento, del marchio collettivo Mele del Trentino nel dicembre 1986, dando poi seguito con numerose campagne pubblicitarie su tutto il territorio nazionale ed europeo.

Gli imballaggi prodotti in quel periodo ed utilizzati per molti anni in migliaia e migliaia di pezzi che hanno raggiunto tutta l'Italia e l'Europa riportavano stampigliata la dicitura Mele del Trentino sul frontespizio, e lo stesso logo veniva apposto sui moderni camion che percorrevano migliaia di chilometri per le consegne sui mercati più lontani.

Sui principali mercati italiani le Mele del Trentino vengono classificate come categoria a parte e quotate ad una media di prezzo del 5-10, fino al 20% ed oltre in più rispetto alla merce di altre provenienze, come si evince dai listini Prezzi dei più importanti mercati ortofrutticoli italiani. La distinzione avviene regolarmente anche nei mercati rionali.

Ricerche di mercato condotte nel 2002 e 2005 dimostrano che i turisti venuti in Trentino anche per pochi giorni rammentano come primo prodotto tipico lo strudel di mele del Trentino (55%) e in seconda posizione le Mele del Trentino (52%), quindi entrambi i prodotti rilevanti al fine della dimostrazione della notorietà delle Mele del Trentino. Nei successivi tre anni, poi, la notorietà delle mele aumenta ulteriormente e considerevolmente, passando dal 52% al 64%.

Approfondimenti più recenti, condotti nel 2016 da Agroter sotto la regia del prof. Roberto Della Casa dell'Università degli Studi di Bologna, dimostrano che su un campione di 2000 consumatori italiani statisticamente stratificati, alla domanda «Quale è la Regione che produce le migliori mele in Italia?», il 54% risponde «Il Trentino», ponendo questa area produttiva al vertice della notorietà tra tutte le regioni frutticole italiane.

Iniziative promozionali vedono comunque sistematicamente le Mele associate al Trentino in numerose occasioni legate a eventi sportivi o di educazione salutistica, oltre che a mostre d'arte o a promozioni commerciali.

6.3 Riferimenti storici.

La frutticoltura trentina vanta comunque origini antiche, documentate nell'arte, nella cultura e nelle tradizioni locali.

L'avvio su larga scala della coltivazione del melo risale alla seconda metà del 1800 quando il Trentino costituiva la parte più meridionale del vasto impero austro-ungarico.

Trento già allora si era affermata come importante centro frutticolo europeo come testimoniato dall'organizzazione, già nel 1875, dell'Esposizione regionale di Trento, di cui i frutticoltori conservano i documenti attestanti la Menzione Onorevole, nonché dalla partecipazione all'Esposizione internazionale di Pietroburgo nel 1894 e di Amburgo nel 1897.

All'inizio del '900, nel periodo intercorrente le due Grandi Guerre, ancora Trento ospita l'Esposizione nazionale di frutta del 1924. Di questa manifestazione i frutticoltori trentini conservano il Diploma Medaglia d'Oro ed il Diploma Medaglia d'Argento.

La storia della frutticoltura trentina degli ultimi decenni è ampiamente documentata, a dimostrazione della crescente e fondamentale importanza che questo settore ha raggiunto nell'economia provinciale.

6.4 Riferimenti culturali.

La frutticoltura è parte importante non solo della storia dell'agricoltura trentina, ma anche della lunga lotta per la sopravvivenza e dell'attaccamento al proprio territorio di tenaci popolazioni di montagna.

La mela è presente nelle tradizioni e nella cucina trentina fin dal Medioevo. Alla corte del Principe Vescovo di Trento non mancavano le rappresentazioni artistiche che si richiamano al tema della mela, con antichi affreschi e pregiate opere d'arte.

Anche la cultura moderna ha testimoniato in numerose occasioni la pregnanza della tematica della mela nel suo rapporto con il territorio: nei soli ultimi decenni a Trento si sono organizzate importanti mostre d'arte completamente incentrate sulla rappresentazione di questo frutto in quadri e sculture.

6.5 Riferimenti sociali ed economici.

I frutticoltori trentini seppero trovare nella lunga esperienza cooperativa le condizioni per superare i pesanti limiti derivanti dalla scarsa superficie agricola a disposizione, dalla polverizzazione fondiaria ad essa conseguente, nonché dall'asperità del territorio.

Gli oltre 6.000 frutticoltori associati alle diverse Organizzazioni di produttori operanti in Provincia di Trento rappresentano, assieme al cospicuo indotto legato al settore, uno dei pilastri dell'economia delle vallate trentine.

Questa solida e radicata presenza economica va sicuramente anche inquadrata nelle emergenti esigenze dell'agricoltura sostenibile e multifunzionale, con positivi riflessi sul mantenimento del paesaggio rurale, sul consolidamento dei versanti montuosi in chiave di prevenzione dal dissesto idrogeologico, sul mantenimento di piccole comunità rurali garanti della conservazione di lingue autoctone e di antiche tradizioni.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione ed il rispetto delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto dall'Organismo di controllo denominato: Check Fruit s.r.l., via C. Boldrini n. 24 - 40121 Bologna, tel. 051-6494836; fax 051-6494813; info@checkfruit.it organismo autorizzato a norma dell'art. 37 del reg. UE n. 1151/2012.

Art. 8.

Etichettatura

Le confezioni e i tipi ed i materiali di confezionamento autorizzati sono tutti quelli previsti dalla normativa.

Le mele denominate I.G.P. Mele del Trentino devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire una chiara identificazione del prodotto.

Sulle confezioni dovrà apparire la dicitura I.G.P. Mele del Trentino o Mele del Trentino I.G.P. ed il simbolo europeo delle I.G.P.

È consentito, anche in abbinamento alla dicitura I.G.P. Mele del Trentino o Mele del Trentino I.G.P. ed al simbolo europeo, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali.

È consentita la bollinatura dei frutti. Sui bollini può apparire la dicitura I.G.P. Mele del Trentino o Mele del Trentino I.G.P., anche in abbinamento a indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, potendosi invece omettere il simbolo europeo.

Sono autorizzate le traduzioni della dicitura Indicazione geografica protetta e delle sue abbreviazioni nelle diverse lingue dell'Unione così come previsto al regolamento n. 668 del 13 giugno 2014.

17A04596

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-152) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.